

Edizione di martedì 5 Settembre 2023

CASI OPERATIVI

Assegnazione agevolata e profili Iva
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

La rettifica della dichiarazione dei redditi
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

Cenni sulle modifiche Iva nel terzo settore
di Roberto Curcu

DIRITTO SOCIETARIO

Registro dei titolari effettivi: dopo una lunga gestazione tra poco si parte! – seconda parte
di Andrea Onori

PROFESSIONISTI

Organizzazione del lavoro: linee guida per studi professionali zen
di Cristina Pulizzi – Consulente di BDM Associati SRL

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

M&A di Studi professionali: l'impatto della situazione demografica in Italia
di Goffredo Giordano di MpO Partners

CASI OPERATIVI

Assegnazione agevolata e profili Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una Snc in contabilità ordinaria con 3 soci ognuno proprietario di 1/3 di:

- un immobile strumentale (capannone con ufficio, di cui locali uso ufficio affittati a terzi);
- una particella fondiaria di modesta estensione adiacente il capannone; e
- un appartamento.

Da parecchi mesi la società è senza attività operativa (venduti i macchinari/autocarro, potenza corrente elettrica ridotta al minimo, disdetta internet/telefono, sede legale trasferita presso la residenza di un socio) e i locali sono liberi e inutilizzati, tranne l'affitto dei locali ufficio.

Al Registro Imprese e ai fini Iva risulta l'unica attività “*locazione di immobili*”.

La società, attualmente non ancora messa formalmente in liquidazione, intende procedere come segue:

- assegnare tutti gli immobili in comproprietà indivisa ai soci per 1/3 ognuno; il contratto di affitto dell'ufficio si trasferisce nella sfera privata delle persone fisiche, con regolazione dell'imposta di registro;
- contemporaneamente i soci decidono lo scioglimento/cancellazione della società per mancanza di attività e passività, senza formale procedura di liquidazione.

Ai fini di bilancio/contabile l'assegnazione avviene al valore contabile (e fiscale) degli immobili (50.000 euro) utilizzando in controparte il capitale sociale (100.000 euro), per mancanza di riserve di utili.

Considerato lo scioglimento contemporaneo della società, la “riduzione” e l'utilizzo del capitale sociale si considera con effetti immediati, senza il rispetto dei 90 giorni di cui

all'articolo 2306, cod. civ..

Nell'atto si opta per determinare il valore di mercato (valore fiscale di assegnazione) al valore catastale per il capannone e appartamento; e valore di mercato per la particella fondiaria con destinazione edificatoria (complessive 250.000 euro).

Base imponibile dell'imposta sostitutiva: 250 – 50 (valore fiscale immobili) = 200; imposta sostitutiva 8% = 16.000.

Se dopo il versamento dell'imposta sostitutiva e il sostenimento delle spese di procedura nella società sciolta dovesse avanzare un residuo di liquidità finanziaria, questo verrebbe distribuito ai soci – senza conseguenza fiscale – in quanto corrisponde al residuo rimborso di capitale sociale a suo tempo versato effettivamente dai soci.

Per l'eventuale tassazione del "sottozero" per i soci non vedo problemi, in quanto: valore partecipazione (100.000 capitale sottoscritto) + base dell'imposta sostitutiva (200) meno valore fiscale di assegnazione (250) = 50 oltre la differenza non negativa tra utili annuali tassati in trasparenza e utili percepiti dai soci.

Si chiede se l'operazione risulta fattibile come pianificata, o se vi sono incertezze o punti critici da tener in considerazione.

Considerato che ai fini Iva l'assegnazione avverrà per la maggior parte in esenzione articolo 10, n. 8ter e n. 8bis, D.P.R. 633/1972, e nell'anno 2023 non si formerà pro-rata di indetraibilità, per l'Iva relativa alle spese di consulenza/notarili dell'operazione di assegnazione si potrebbe determinare l'indetraibilità Iva specifica di cui all'articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

La rettifica della dichiarazione dei redditi

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** è possibile presentare una dichiarazione “**correttiva nei termini**” di una dichiarazione dei redditi già presentata nell’ipotesi in cui il contribuente, prima della scadenza del termine ordinario, intenda **effettuare una rettifica o un’integrazione**.

In questo modo è possibile esporre **redditi non dichiarati** in tutto o in parte ovvero **evidenziare oneri deducibili** o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Nel caso in cui risulti un **maggior debito di imposta** occorre effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Allo stesso modo, nel caso in cui risulti un **minor credito**, occorre effettuare il versamento considerando **solo la differenza**, rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione.

Se risulta, invece, un **maggior credito o un minor debito** la differenza a favore potrà essere **indicata a rimborso**, ovvero come **credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito**.

I **termini ordinari di presentazione** della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2022, sono:

- 2 ottobre 2023 (modello 730),
- 30 novembre 2023 (modello Redditi).

Per quanto riguarda il **modello 730 precompilato già presentato** è possibile effettuare la rettifica entro il 30 novembre 2023, utilizzando le funzionalità “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.

In particolare, occorre presentare **Redditi aggiuntivo** per indicare redditi percepiti nel 2022 soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW). Con la funzionalità **Redditi correttivo** si indicano dati non indicati in precedenza o inseriti in modo errato.

La **rettifica del 730** presentato tramite CAF o professionista abilitato, per errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa avviene, secondo le indicazioni della circolare 14/E/2023, dopo aver avvisato il contribuente:

- **entro il 10 novembre** dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con **identico sostituto** segue le modalità ordinarie di rettifica;
- **oltre il 10 novembre** dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come "730 senza sostituto".

Un caso particolare riguarda la **rettifica dei dati del sostituto di imposta indicato**.

Tale rettifica comporta la presentazione di un modello **730 integrativo con il codice 2**.

La modifica è possibile solo dopo che il sostituto d'imposta indicato erroneamente abbia comunicato all'Agenzia **un avviso di diniego** nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. Il contribuente riceve dall'Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all'ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un **nuovo sostituto o nessun sostituto**, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
ABC ABC 00A10 A125C		2				

In questa situazione è possibile inviare un **modello 730 integrativo di tipo 2** attraverso l'applicazione precompilata, disponibile **fino al 10 novembre 2023**. Dopo tale data il contribuente può inviare il **modello Redditi**.

Se **dopo aver inviato il modello Redditi** ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare "**Redditi correttivo**", entro il 30 novembre 2023, per modificarli o integrarli.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche **le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

La casella **dichiarazione integrativa** deve essere compilata con i **seguenti codici**:

1 – nell’ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, **per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#);

2 – nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle **comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate**, ai sensi dell’[articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014](#), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di **correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni**, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

IVA

Cenni sulle modifiche Iva nel terzo settore

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Scopri le sedi in programmazione >



È da diversi anni che il cosiddetto **“terzo settore”** è in fermento, per via delle modifiche operate dal D.Lgs. 117/2017, ossia il cosiddetto **“codice del terzo settore”**, che impone il cambio di statuti, di denominazioni, e svariati altri oneri burocratici.

La disciplina Iva del terzo settore, però, non ha ancora delle linee di chiarezza, e vi sono molti dubbi in capo agli operatori, allarmati da una **norma che dovrà cambiare a seguito di una procedura di infrazione** in corso da parte della Commissione europea, per una non compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Il D.L. 146/2021 avrebbe già dovuto modificare la disciplina Iva relativa alle operazioni del terzo settore contenute nel Decreto Iva, per renderle **compatibili** con la disciplina comunitaria, ma prima del 1° luglio 2024 sicuramente non entrerà in vigore, viste le varie proroghe disposte, da ultima quella contenuta nel D.L. 51/2023, che ha **spostato il termine di decorrenza delle nuove disposizioni prima fissato al 1° gennaio 2024**.

Ciò premesso, ad oggi si sta applicando una **normativa che non è compatibile con il diritto comunitario** e per la quale c'è pendente una **procedura di infrazione**.

Ciò premesso, il problema del non corretto recepimento è che l'[articolo 4](#) del Decreto Iva, attualmente in vigore, prevede che **determinate prestazioni di servizi effettuate da enti associativi, siano escluse dal campo di applicazione dell'Iva**, anche nel caso in cui siano chiesti dei corrispettivi specifici per la loro esecuzione.

Se infatti è pacifico che una **quota associativa** che molte volte non dà diritto ad alcunché resta **esclusa da Iva**, il Decreto Iva prevede che a particolari condizioni, anche **cessioni di beni o prestazioni di servizi** per le quali un socio paga un corrispettivo specifico, **possano essere escluse da Iva**.

Da qui ne consegue che se l'ente non commerciale effettua solo operazioni escluse da Iva, lo

stesso non aprirà nemmeno la partita Iva.

La incompatibilità della norma nazionale con quella comunitaria è che le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese dall'ente non commerciale dietro corrispettivi specifici nei confronti dei propri soci, non possono considerarsi escluse da Iva**, ma a certe condizioni gli Stati membri **possono considerarle esenti**; per alcune di queste prestazioni di servizi, peraltro, gli Stati membri possono prevedere l'applicazione del regime di esenzione solo se non provocano **distorsioni della concorrenza** a danno delle imprese commerciali soggette ad Iva.

Facciamo un esempio: oggi il bar di una **associazione di promozione sociale** che cede il bicchiere di vino ai soci dietro corrispettivo specifico, non fa nulla, in quanto effettua una operazione esclusa da Iva.

Secondo la disciplina comunitaria, invece, tale operazione potrebbe essere **esente solo se non crea distorsioni della concorrenza** con i bar che il bicchiere di vino devono assoggettarlo ad Iva.

Ipotizzando che tale **distorsione della concorrenza non vi sia** (ad esempio l'associazione si limita alla mescita delle bevande la domenica dopo la messa, in un Paese dove non esistono bar), cosa può cambiare tra una esclusione Iva ed un'esenzione, visto che comunque lo Stato non incassa nessuna imposta?

Considerato che le operazioni esenti sono quasi sempre esonerate dagli obblighi di certificazione, registrazione e presentazione della dichiarazione Iva, la differenza è **solo la richiesta apertura di un numero di partita Iva**.

La norma che dovrebbe quindi entrare in vigore a luglio 2024, abrogherà le esclusioni da Iva previste dall'[articolo 4](#), ed introdurrà delle esenzioni nell'[articolo 10](#), **obbligando in ogni caso molte associazioni alla richiesta di un numero di partita Iva**.

Una cosa che getterà certamente tutto il settore in confusione, è che per la direttiva queste esenzioni possono essere concesse **solo se non creano distorsioni della concorrenza**.

Ad avviso di chi scrive, **dovrebbe essere il legislatore italiano**, nel recepimento della norma comunitaria, a definire quali sono i casi che non creano distorsioni di concorrenza (ad esempio basso numero di soci, operazioni fino ad una certa cifra, distanza minima dal più vicino esercizio commerciale, ecc...).

Invece, il legislatore nazionale **ricopia la norma che deve recepire, e quindi non si capisce chi deciderà se il regime di esenzione – negli specifici casi – crea o meno distorsione della concorrenza**.

Il banco mescita dell'associazione di promozione sociale di un paese senza bar, potrà tranquillamente applicare il regime di esenzione? E quello dell'associazione a 100 metri da un

bar? Chi deciderà se vi è o meno distorsione della concorrenza?

Qualora invece la distorsione della concorrenza vi sia, e quindi i corrispettivi non potranno godere del regime di esenzione, verrà previsto che **tali enti potranno applicare il regime forfettario.**

Insomma, per i ricavi minimi ottenuti da tali enti, non dovrà comunque essere addebitata Iva e gli **oneri amministrativi dovrebbero comunque rimanere limitati.**

DIRITTO SOCIETARIO

Registro dei titolari effettivi: dopo una lunga gestazione tra poco si parte! – seconda parte

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

[Scopri di più >](#)

Per poter correttamente adempiere all'imminente **obbligo di comunicazione** (così come prospettato nel [precedente contributo](#)) occorre aver ben presente le **tipologie dei dati e delle informazioni da comunicare**, oltre che alle successive modalità di accesso alle diverse sezioni del Registro delle Imprese, nonché alle tutele previste dalla norma relativamente ai cosiddetti soggetti “controinteressati”.

Andiamo, pertanto, ora a rappresentare e descrivere i suddetti aspetti.

I dati e le informazioni che devono essere comunicate

La comunicazione deve contenere i seguenti dati e informazioni sulla titolarità effettiva:

- i **dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo**. Per “dati identificativi” si devono intendere: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio se diverso dalla residenza e il codice fiscale, ove assegnato,
- **in aggiunta**, per le imprese dotate di personalità giuridica:
 1. l'**entità della partecipazione al capitale** della persona fisica;
 2. nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato per il tramite del valore della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- **in aggiunta**, per le **persone giuridiche private**:
 1. la denominazione dell’ente;

2. la sede legale e ove diversa da quella legale la sede amministrativa;
3. l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- **in aggiunta**, per i Trust e gli istituti giuridici affini:

1. la denominazione del Trust o dell'istituto giuridico affine;
 2. la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del Trust o dell'istituto giuridico affine;
- eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva**, nonché l'indicazione dell'**indirizzo pec** per ricevere le comunicazioni in qualità di controinteressato;
 - la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza ai sensi dell'articolo 48 TUDA.

L'accesso ai dati e alle informazioni

Possono accedere ai dati e alle informazioni:

1. le **autorità** di cui all'[articolo 21, D.Lgs 231/2007](#), senza alcuna restrizione.

Obbligo previsto: trasmissione di una autodichiarazione con cui viene attestato che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.

2. I **soggetti obbligati**, previo accreditamento, per la consultazione a supporto degli adempimenti inerenti l'adeguata verifica della clientela.

Obbligo previsto: segnalazione tempestiva alla CCIAA territorialmente competente di eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute mediante consultazione e quelle acquisite direttamente dal cliente in sede di adeguata verifica della clientela.

3. Accesso da parte di **altri soggetti (pubblico) ai dati e informazioni** relative a:

- **imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private**, a richiesta e senza limitazioni. L'accesso ha ad oggetto: il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.
- **Trust e gli istituti giuridici affini**, su richiesta motivata di accesso nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata.

L'accesso e la tutela dell'interesse dei controinteressati

Per controinteressati si intendono coloro che nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva indicano le **circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso**.

Le **circostanze eccezionali sono da individuarsi in tutte quelle situazioni in cui l'accesso ai dati e alle informazioni esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione** ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.

Dopo aver inviato la richiesta di accesso motivata alla **Camera di Commercio territorialmente competente**, entro 20 giorni la CCIAA **consente l'accesso o comunica il diniego a mezzo pec**, nel caso di mancata comunicazione entro il termine predetto l'accesso si intende respinto.

La Camera di Commercio, una volta ricevuta la richiesta di accesso motivata la trasmette al controinteressato all'indirizzo pec da quest'ultimo comunicato.

Entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il **controinteressato** all'accesso può trasmettere, a mezzo pec, una motiva opposizione. La **CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso**.

Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente a mezzo pec entro 20 giorni dalla richiesta di accesso.

PROFESSIONISTI

Organizzazione del lavoro: linee guida per studi professionali zen

di Cristina Pulizzi – Consulente di BDM Associati SRL



Nel trambusto delle attività quotidiane negli studi professionali, l'organizzazione diventa fondamentale per aumentare il successo e migliorare l'efficienza. Creare un sistema ben strutturato non solo aiuta a trattenere risorse di valore, ma anche a creare un **ambiente di lavoro armonioso e tranquillo**. Inoltre, una struttura ben organizzata attrae potenziali candidati in cerca di opportunità lavorative.

Oggi, nella ricerca di un lavoro, le prospettive professionali non si soffermano a considerazioni tradizionali come la posizione geografica o la retribuzione. I potenziali candidati e gli attuali collaboratori di studio esaminano attentamente le opportunità valutando le possibilità di crescita nella posizione offerta e il valore personale che quell'occupazione può portare.

Per un approccio completo che comprenda **sia l'aspetto operativo che emotivo**, l'approccio zen all'organizzazione emerge come una guida rassicurante, promuovendo la calma e la chiarezza di intenti.

Nel risolvere i problemi, l'approccio zen ci insegna a esplorare le radici profonde del nostro lavoro, promuovendo un equilibrio interiore e, quindi, l'armonia nella soluzione dei problemi.

Esaminiamo da vicino come **i principi dell'approccio zen** possono essere incorporati nella routine lavorativa per migliorare la serenità e l'efficienza complessiva.

1. Programmazione delle idee per un raggiungimento efficace

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la programmazione riveste un ruolo essenziale.

Tuttavia, è importante andare oltre la mera enumerazione di attività da compiere e

considerare anche le ragioni profonde che guidano il nostro impegno in un determinato progetto.

Spesso, associamo la programmazione a un elenco di compiti da svolgere, trascurando l'importanza di prevedere le motivazioni intrinseche che ci spingono a intraprendere quel percorso. La chiave sta nell'andare oltre la superficie e comprendere le ragioni che sottostanno alle nostre azioni.

Attraverso la comprensione delle motivazioni profonde che ci spingono, possiamo interpretare il nostro ruolo in modo più efficace, conferendogli un significato personale che va oltre la semplice esecuzione delle attività. In questo modo, ogni passo nel percorso lavorativo acquisisce una dimensione più profonda e appagante.

2. Accogliere il cambiamento con serenità: l'approccio zen alla flessibilità

L'approccio zen ci insegna a essere flessibili e aperti al cambiamento. Sebbene pianificare sia importante, dobbiamo essere pronti a adattarci ai nuovi scenari. Questo ci evita di rimanere legati a piani che potrebbero non funzionare più. Invece di costruire rigidità, l'approccio zen ci invita a navigare con agilità le sfide. Significa abbracciare il fluire naturale della vita. Questa flessibilità ci permette di affrontare i cambiamenti in modo tranquillo e sicuro.

3. Concentrarsi sul qui e ora: abbandonare il *multitasking* e definire priorità

Quando ci immergiamo in un'attività specifica, è fondamentale farlo con totale impegno, mettendo da parte distrazioni mentali e focalizzando tutte le nostre energie su quella singola attività.

Questo approccio non solo può aumentare la nostra produttività, ma ha anche un impatto positivo sulla qualità del lavoro che produciamo. In un'era in cui il *multitasking* è spesso enfatizzato, l'approccio zen ci incoraggia a porre l'accento sul concentrarsi su una singola attività alla volta. Anche se può sembrare contrario all'usanza, dedicarsi completamente a un compito specifico può effettivamente migliorare sia la produttività che la soddisfazione personale. Ci permette di avanzare nel nostro lavoro con maggiore chiarezza di intenti, un aspetto spesso perso quando si affrontano diverse attività contemporaneamente.

4. Momenti di riflessione rigenerante

Le pause per la riflessione non devono essere considerate come semplici interruzioni nella

giornata, ma come veri e propri momenti di rigenerazione mentale. In un mondo dove il lavoro è spesso svolto in modo frenetico e continuo, concedersi un attimo per valutare il nostro percorso può rivelarsi essenziale. Questi momenti ci offrono l'opportunità di rivedere i nostri progressi, identificare eventuali aree di miglioramento e pianificare i passi futuri con maggiore chiarezza. Questa pratica non solo aiuta a mantenere il controllo su ciò che stiamo facendo, ma ha anche il potere di prevenire il sovraccarico mentale e il *burnout*.

Mentre affrontiamo le sfide quotidiane, è facile lasciarsi travolgere dall'incessante flusso di compiti e responsabilità. Prendersi il tempo per riflettere ci consente di riconnetterci con le nostre intenzioni, valutare se stiamo perseguitando gli obiettivi desiderati e apportare eventuali correzioni di rotta.

5. Armonia tra impegno professionale e benessere personale

L'approccio zen celebra l'equilibrio. Questo concetto si applica con forza alla nostra vita professionale.

Trovare l'equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e quello riservato a noi stessi e alle relazioni è essenziale. Imporre limiti chiari ci protegge dall'esaurizione e ci permette di sperimentare la gioia sia nella nostra carriera che nella nostra vita personale.

L'organizzazione zen negli studi professionali è cruciale per il **successo e l'efficienza**. Senza di essa, possono emergere problemi come stress, disorganizzazione, mancanza di focalizzazione e bassa soddisfazione.

In generale, l'adozione delle linee guida zen per l'organizzazione può aiutare a creare un ambiente di lavoro più tranquillo, produttivo ed efficace. Tuttavia, ogni studio è unico e potrebbe essere necessario adattare tali principi in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

M&A di Studi professionali: l'impatto della situazione demografica in Italia

di Goffredo Giordano di MpO Partners

Specialisti in aggregazioni di attività professionali



Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

I dati rilasciati dall'Istat evidenziano una costante decrescita della popolazione in Italia. Infatti, la popolazione diminuisce costantemente dal 2014, quando i residenti ammontavano a circa 60 milioni e 300 mila, mentre la popolazione al 1º gennaio 2022 scende a 58 milioni e 983 mila unità. Pertanto, nell'arco di 8 anni la diminuzione totale della popolazione residente ammonta ad un milione e 363 mila.

Come evidenziato nel rapporto sulle libere professioni di Confprofessioni “*In particolare, si assiste ad una drammatica riduzione della popolazione in età 15-29 anni che passa dagli oltre 12 milioni del 1996 a poco meno di nove milioni (dato 2021), con una variazione negativa di oltre 28 punti percentuali. Nello stesso arco di tempo si registra una crescita sostenuta della popolazione con più di 45 anni, che segna un +30% nella fascia 45-59 anni e arriva a +86,5% per gli ultrasettantacinquenni*” (dati: rapporto professioni 2022 di Confprofessioni).

Tale situazione demografica sta avendo, ovviamente, degli impatti anche nel mondo delle professioni. Infatti, paragonando i dati dei liberi professionisti nell'arco temporale 2009-2020 i professionisti nella fascia d'età dai 45 ai 64 anni passano da 479.000 (anno 2009) a 692.000 (anno 2020) con incremento in percentuale di circa il 45% (dati: rapporto professioni 2022 di Confprofessioni).

In questo scenario appare evidente come sia attuale (ed ancora di più lo sarà nel futuro) non solo il tema della gestione del passaggio generazionale per i professionisti ma anche quello di rispondere alle maggiori esigenze della clientela ed alla concorrenza.

Come affrontano i professionisti questi temi?

Fino a pochi anni fa le operazioni di cessione ed aggregazione tra studi professionali erano davvero straordinarie in quanto si concretizzavano mediante l'acquisizione di un singolo

studio senza un progetto a medio lungo termine per acquisirne altri. Tali operazioni avevano origine da due specifiche esigenze:

1. il professionista cedente che non è riuscito a gestire il passaggio generazionale (sia tra parenti, tra colleghi o collaboratori dello studio e di garantirsi anche una sorta di "TFR" di fine carriera);
2. il professionista acquirente che, per varie ragioni, desidera crescere e consolidare la propria professionalità (come, ad esempio, far fronte alla perdurante crisi ed alla conseguente perdita di clientela, il giovane professionista che desidera iniziare l'attività professionale con uno studio già avviato, il professionista che vuol iniziare l'attività professionale in una località di suo interesse, etc.).

Da qualche anno stiamo assistendo ad operazioni più strutturate con l'obiettivo di acquisizione su larga scala sull'intero territorio nazionale (*trend* in costante crescita nell'ultimo quinquennio) al fine di:

1. generare economie di scala;
2. iper specializzare i professionisti;
3. adottare logiche aziendali (quali un accurato controllo di gestione, l'organizzazione e la gestione del personale, l'implementazione di una struttura di marketing e commerciale, e l'inserimento di figure dotate di adeguate competenze, etc).

Ad esempio, per quanto riguarda la professione di Commercialista/Consulente del Lavoro...

[**Continua a leggere qui**](#)